

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI
VISITING PROFESSOR E DI VISITING RESEARCHER

*Approvato dal Senato Accademico del 29/04/2021
emanato con Decreto Rettorale n. 269 del 13/05/2021
modificato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
29/05/2024
emanato con Decreto Rettorale n. 475 del 12/06/2024*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

SOMMARIO

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	2
Art. 3 - RICHIESTA E RICONOSCIMENTO DEL TITOLO.....	2
Art. 4 - COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI DOCENZA RICERCA SVOLTA DAL VISITING	3
Art. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI AL TITOLO	3
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI	4

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli studi Suor Orsola Benincasa conferisce il titolo di "*Visiting Professor*" e "*Visiting Researcher*" a studiosi/e ed esperti/e italiani/e o stranieri/e di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, al fine di favorire lo sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale e di potenziare la dimensione internazionale dell'Ateneo e della sua offerta formativa promuovendo lo scambio di esperienze scientifiche e didattiche con enti non italiani.
2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al/alla *Visiting* è riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito status inteso come titolarità dei diritti e doveri all'interno dell'Ateneo, come previsto dal successivo art. [5](#).

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende per:
 - a. *Visiting Professor* un professore o una professoressa ordinario/a o associato/a, o qualifiche corrispondenti, ovvero uno/a studioso/a di alta qualificazione, affidatario/a di attività didattica, nell'ambito di un corso di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca);
 - b. *Visiting Researcher* un professore o una professoressa ordinario/a o associato/ta, o qualifiche corrispondenti, o un ricercatore o una ricercatrice, chiamato/a a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno di una struttura di uno o più Dipartimenti.

Art. 3 - RICHIESTA E RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

1. La richiesta di riconoscimento del titolo di *Visiting Professor* o di *Visiting Researcher* è avanzata al Senato Accademico dal Dipartimento interessato, con delibera assunta dal proprio Consiglio.
2. Nella delibera sono indicati:
 - a. le generalità del professore o della professoressa, ricercatore o ricercatrici, studioso/a e/o "esperto/a" e il titolo che si intende conferire;
 - b. l'istituzione o l'ente di appartenenza;
 - c. l'eventuale accordo/convenzione con la predetta istituzione, qualora formalmente stipulato, ovvero l'eventuale autorizzazione o il provvedimento giustificativo della permanenza dello studioso presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;
 - d. la descrizione della qualificazione scientifica dell'interessato/ta, come evidenziata dal curriculum vitae, dalle pubblicazioni e da ogni altro elemento che rappresenti il suo profilo didattico e scientifico;
 - e. la descrizione delle attività che dovranno essere svolte:
 - per la didattica è definita la tipologia di attività affidata e il periodo di svolgimento, che tiene conto di quanto disposto dal Manifesto degli Studi e dal calendario accademico, delle specifiche competenze dello studioso/sa e del settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento;
 - per la ricerca è indicato il Progetto di ricerca e il nominativo del/della responsabile;
 - f. il periodo di permanenza dello/della studioso/sa presso l'Ateneo;

- g. il Dipartimento ospitante e il/la docente interno/a di riferimento dell'attività presso l'Ateneo.

Art. 4 - COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI DOCENZA RICERCA SVOLTA DAL VISITING

1. L'Ateneo mette a disposizione un budget annuale, definito dal Consiglio di Amministrazione, per il finanziamento di *Visiting Professor/Visiting Researcher* con contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento a docenti studiosi/e o professionisti/e stranieri/e di chiara fama, il compenso previsto ha carattere onnicomprensivo

Art. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI AL TITOLO

1. Il/La *Visiting Professor* le sue attività nell'ambito di insegnamenti presenti nella offerta erogata dai corsi di studio di cui all'art. 2, comma 1 lett. A e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a. l'attività didattica se svolta nell'ambito di un insegnamento presente nella offerta formativa dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico avrà una durata pari ad almeno 30 ore; se svolta nell'ambito di un dottorato di ricerca la sua durata sarà pari ad almeno 15 ore;
 - b. I CFU relativi alle suddette attività didattiche vengono definiti dai Consigli di Dipartimento o dal Collegio di Dottorato proponenti, in fase di attribuzione dell'incarico al/alla docente. È prevista, altresì una verifica per suddetta attività didattica;
 - c. L'attività è svolta in presenza con almeno una settimana di permanenza.
2. Il/La *Visiting Researcher* è tenuto a svolgere l'attività di ricerca nell'ambito di linee e progetti comuni tra il Dipartimento ospitante ed il/la *Visiting*. La permanenza dello/a studioso/a presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa deve avere una durata pari ad almeno 30 giorni consecutivi.
3. Il/la *Visiting Professor/* dovrà attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo, comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro e del codice etico.
4. Il/La Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico didattico o di ricerca nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo in materia e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
5. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo il/le *Visiting* è tenuto/a a sottoscrivere un documento di affiliazione (Affiliation form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione. Sarà fornita al/la *Visiting* l'assistenza e la consulenza per l'adempimento delle procedure per eventuale permesso di soggiorno, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni Internazionali.
6. L'Ateneo darà adeguata evidenza e informazione su sito web istituzionale circa la presenza e l'attività svolta dal *Visiting*, anche in funzione del ricevimento di studenti e studentesse e del contatto con la comunità accademica.
7. Il/La responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al *Visiting*, per l'intero periodo di permanenza, adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui/lei richieste, assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno, l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo e l'accesso alla biblioteca di Ateneo.
8. È istituita, presso l'Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo, l'anagrafe dei *Visiting*

contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte a fini conoscitivi e valutativi.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.